

Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione tardiva alla convalida di sfratto - Individuazione del momento di decorrenza del termine di dieci giorni per la sua proponibilità - Inizio dell'esecuzione - Notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. - Necessità - Fondamento. - Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato dopo la convalida.

In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_668, Cod_Proc_Civ_art_608